

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Principio dell'acquisizione probatoria: le prove possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte

Il principio dell'acquisizione probatoria comporta l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ritualmente assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (nella specie la Cassazione afferma che legittimamente la Corte d'appello, nel confermare la sentenza del Tribunale, ha utilizzato, al fine di ritenere dimostrata la fondatezza della domanda riconvenzionale, oltre al risultato della consulenza tecnica acquisita nel corso del procedimento cautelare ante causam promosso su iniziativa della controparte, anche i rilievi fotografici provenienti da quest'ultima).

NDR: in argomento si veda Cass., Sez. 3, 10 agosto 2004, n. 15408; Cass., Sez. 2, 17 ottobre 2006, n. 22227; Cass., Sez. 6-2, 14 settembre 2012, n. 15480; Cass., Sez. lav., 25 settembre 2013, n. 21909.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 4.7.2017, n. 16415

...omissis...

1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) si deduce che ad avere assolto l'onere probatorio in giudizio sono solo i ricorrenti, mentre la Mo. non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno della propria tesi. Il giudice del merito avrebbe posto a base della decisione solo le prove prodotte dai coniugi M. e Mu. ma non quelle della Mo., la quale

non avrebbe assolto all'onere della prova. D'altra parte, mentre i M. - Mu. avrebbero adempiuto regolarmente al provvedimento cautelare di rimozione delle telecamere, la Mo. non avrebbe ottemperato all'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti, limitandosi solamente a disattivare gli impianti di videosorveglianza, così da poterli rimettere in funzione secondo la sua discrezionalità. In particolare deducono i ricorrenti - la Mo. non ha prodotto alcun rilievo fotografico che provasse l'avvenuta rimozione delle telecamere da parte dei coniugi M. - Mu., nè l'inottemperanza al provvedimento cautelare.

Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione all'art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.. La Corte d'appello non avrebbe evidenziato le prove ritenute sufficienti a suffragare la propria decisione: si sarebbe limitata ad affermare di avere utilizzato la relazione peritale a firma dell'ing. m. e la documentazione fotografica proveniente dalle parti, "senza evidenziare di quali prove si tratti e da quali delle parti provengano".

1.1. - I motivi - da esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione - sono infondati.

La sentenza impugnata ha confermato la pronuncia di primo grado anche in punto di accoglimento della domanda riconvenzionale della Mo., pronuncia con la quale il Tribunale aveva rilevato che l'installazione dell'impianto di videosorveglianza con ripresa di spazi comuni da parte dei coniugi M. e Mu. aveva trovato riscontro sia nel corso degli accertamenti svolti dall'ing. m., c.t.u. nominato nel procedimento cautelare promosso dagli stessi M. e Mu. prima dell'inizio del presente giudizio, sia, indirettamente, nel procedimento cautelare ante causam.

La Corte di Milano ha condiviso questa valutazione, in considerazione del materiale probatorio costituito dall'accertamento peritale e dai rilievi fotografici.

Si tratta di una valutazione compiuta dalla Corte territoriale con ponderato esame delle risultanze probatorie ritualmente acquisite.

Non sono configurabili le denunciate violazioni di legge.

Per un verso, infatti, quanto alla dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c., va ribadito che il principio dell'acquisizione probatoria comporta l'impossibilità per le parti di disporre degli effetti delle prove ritualmente assunte, le quali possono giovare o nuocere all'una o all'altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte (Cass., Sez. 3, 10 agosto 2004, n. 15408; Cass., Sez. 2, 17 ottobre 2006, n. 22227; Cass., Sez. 6-2, 14 settembre 2012, n. 15480; Cass., Sez. lav., 25 settembre 2013, n. 21909): sicchè legittimamente la Corte d'appello, nel confermare la sentenza del Tribunale, ha utilizzato, al fine di ritenere dimostrata la fondatezza della domanda riconvenzionale, oltre al risultato della consulenza tecnica acquisita nel corso del procedimento cautelare ante causam promosso su iniziativa della controparte, anche i rilievi fotografici provenienti da quest'ultima.

Neppure sussiste la lamentata violazione dell'art. 2697 c.c.: posto che la violazione di questo precetto si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, come nella specie, si deduca in realtà una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, poichè in questo caso vi è soltanto la censura di un erroneo apprezzamento sull'esito della prova (Cass., Sez. 3, 5 settembre 2006, n. 19064).

I motivi sottopongono alla Corte, nella sostanza, profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando - come nel caso di specie - risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicchè deve escludersi tanto la "mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", quanto la "motivazione apparente", o il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", figure queste - manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione - che circoscrivono l'ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità ai sensi del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5,

dopo la riforma operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053).

Va inoltre rilevato che, ai fini della adottata decisione di merito di rimozione degli impianti di videosorveglianza, non rileva che i soli attori M. e Mu. avessero già ottemperato all'ordinanza cautelare emessa nei loro confronti dal giudice della cautela in corso di causa, atteso che l'esecuzione del provvedimento cautelare di per sè non comporta, permanendo le ragioni di contrasto tra le parti, il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia che definisca il giudizio nel merito (Cass., Sez. lav., 5 agosto 2003, n. 11820).

2. - Il terzo motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa la erronea quantificazione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c.) censura che la Corte d'appello abbia frettolosamente ritenuto giusta la liquidazione del danno morale nell'importo di Euro 1.000 a fronte della richiesta degli odierni ricorrenti di un risarcimento maggiore, quantificato in Euro 5.000.

Con il quarto mezzo (violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'art. 1226 c.c., sulla quantificazione del risarcimento del danno) i ricorrenti ritengono ingiusta e gravosa la statuizione sul risarcimento del danno, e ciò avendo i ricorrenti assolto all'onere della prova circa l'inottemperanza all'ordinanza cautelare emessa nei confronti della Mo., la quale invece non ha prodotto il materiale fotografico al fine di dimostrare l'asserita mancata rimozione delle telecamere da parte dei coniugi M. e Mu.. La Corte d'appello avrebbe deciso in violazione del principio di disponibilità della prova.

2.1. - I motivi sono, entrambi, infondati.

La Corte territoriale ha confermato la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale operata dal Tribunale, il quale, in relazione al danno subito dagli attori M. e Mu., lo ha quantificato in Euro 1.000 (Euro 500 per ogni attore) assumendo come parametri il tempo decorso dalla installazione dell'impianto Mo. e il numero (tre) delle telecamere installate, e, in relazione al danno subito dalla convenuta attrice in via riconvenzionale Mo., lo ha liquidato, anch'esso, in Euro 1.000, assumendo come criteri di liquidazione il tempo decorso dalla installazione dell'impianto e il numero (quattro) delle telecamere installate.

La Corte di merito, facendo propria la decisione del Tribunale, ha indicato il processo logico e valutativo seguito nel liquidare il danno in via equitativa, sottolineando anche che "il problema delle video camere non (è) che uno degli aspetti di" una "accesa e prolungata contrapposizione", frutto di un "grave e prolungato deterioramento dei rapporti di vicinato", culminato in "diverse denunce e querele": il risultato di quell'esercizio, in concreto, del potere discrezionale non è pertanto suscettibile di un rinnovato sindacato in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, 15 marzo 2016, n. 5090).

3. - Il quinto mezzo denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c.. Avrebbe errato la Corte d'appello a condannare gli appellanti al rimborso delle spese processuali, in quanto il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con riferimento all'esito finale della lite.

3.1. - Il motivo è infondato.

Nessuna violazione dell'art. 91 c.p.c., è configurabile, posto che la Corte d'appello, avendo rigettato il gravame, non ha modificato (nè poteva farlo) la pronuncia sulla compensazione delle spese operata dal Tribunale, mentre si è limitata, correttamente, a provvedere sulle sole spese della fase di impugnazione, ponendole a carico degli appellanti in solido per avere costoro proposto un appello totalmente infondato.

4. - Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. - Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile